



BANDO
per la concessione di contributi alle PMI
per l'installazione di sistemi di sicurezza antirapina
ANNO 2019
(bando aperto dal 7 ottobre al 16 dicembre 2019)

Articolo 1 - Finalità e dotazione finanziaria

1. La Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini, con lo scopo di supportare le piccole e medie imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini nel prevenire e fronteggiare i fenomeni di microcriminalità, **stanziava un fondo di € 100.000,00 (centomila/00)** per la concessione di contributi finalizzati all'installazione di sistemi di sicurezza conformi ai principi predisposti dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza.

2. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:

- riaprire i termini di scadenza in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili;
- incrementare lo stanziamento, ove possibile, in caso di esaurimento delle risorse stanziato inizialmente;
- chiudere il bando in caso di esaurimento anticipato delle risorse.

Art. 2 - Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi del presente bando le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese come definite dall'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, di tutti i settori ammessi¹, con i seguenti ulteriori requisiti:

- abbiano sede legale e/o unità locale operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio della Romagna;
- siano iscritte ed attive al Registro delle Imprese della Camera di Commercio della Romagna;
- siano in regola con il pagamento del diritto annuale, anche a seguito di eventuale regolarizzazione;
- non sussistano per i soggetti indicati nell'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
- non si trovino in stato di fallimento o altra procedura concorsuale o in scioglimento con o senza liquidazione volontaria;
- non abbiano avuto protesti (il titolare nelle ditte individuali oppure i singoli amministratori nel caso di società);
- abbiano assolto agli obblighi contributivi previdenziali, assistenziali e assicurativi.

2. Inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135, i soggetti, che forniscono servizi a favore della Camera di Commercio della Romagna, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi².

3. I requisiti di cui al comma 1 devono sussistere sia al momento della presentazione della domanda sia al momento della liquidazione del contributo.

¹ Si veda il dettaglio dei settori ammessi e non ammessi all'art. 5 (Regime di erogazione del contributo). Restano, inoltre, escluse le società che svolgono attività di affitto d'azienda, locazione di immobili propri e simili.

² Il campo di applicazione della norma esclude le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.



Articolo 3 - Spese ammissibili e non ammissibili

1. Sono ammissibili al contributo le spese (al netto di IVA e di altre imposte e tasse) relative all'acquisto e installazione di:
 - Sistemi di video allarme antirapina in grado di interagire direttamente con gli apparati in essere presso le sale e le centrali operative della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri o degli Istituti di Vigilanza, conformemente ai principi predisposti dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza, e che siano conformi al disciplinare tecnico di cui Protocollo d'intesa siglato il 14 luglio 2009 tra il Ministero dell'Interno e le Associazioni imprenditoriali di categoria, rinnovato il 12 novembre 2013;
 - Sistemi di video allarme antirapina a circuito chiuso, sistemi biometrici per l'accesso a locali protetti, sistemi antintrusione con allarme acustico e nebbiogeni.
2. Gli interventi devono essere realizzati in una sede/unità locale nella quale si esercita l'attività di impresa, localizzata nella circoscrizione territoriale di competenza della Camera di commercio della Romagna, ovvero nelle province di Forlì-Cesena e Rimini.
3. Sono ammissibili l'acquisto e relativa installazione di impianti o sistemi di nuova fabbricazione di cui sopra, esclusi gli ampliamenti e gli adeguamenti di impianti preesistenti.
4. Sono ammissibili interventi di edilizia solo se strettamente collegati all'installazione dei predetti dispositivi.
5. Le spese devono fare riferimento ad interventi realizzati **a partire dal 1° ottobre 2019 e fino al 15 febbraio 2020** (farà fede la data del documento di spesa).
6. Non sono ammesse le spese di impianti e sistemi di sicurezza il cui acquisto sia stato fatturato in un periodo diverso da quello sopra indicato.
7. Sono esclusi canoni, compresi quelli riferiti ad investimenti in leasing, il noleggio di impianti/attrezzature e ogni altra modalità di acquisizione del bene diversa dall'acquisto.
8. Sono escluse le spese fatturate dai seguenti soggetti:
 - a) soci, amministratori, sindaci e dipendenti dell'impresa richiedente il contributo;
 - b) coniugi o parenti fino al secondo grado del titolare, dei soci o degli amministratori d'impresa;
 - c) imprese con assetti proprietari coincidenti con l'impresa richiedente il contributo ed imprese collegate e controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile all'impresa richiedente il contributo, e relativi soci, amministratori, sindaci e dipendenti.

Articolo 4 - Ammontare del contributo

1. Il contributo concedibile è pari al 50% delle spese ammesse, come sopra specificate, fino ad un massimo di € 2.500,00 ad impresa.
2. Non sono concessi contributi per interventi le cui spese ammissibili siano di importo inferiore a € 1.000,00.

Art. 5 - Regime di erogazione del contributo

1. L'iniziativa è attuata in applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis.
2. Sono escluse dal beneficio le imprese appartenenti ai settori di cui all'articolo 1 del **Regolamento (UE) 1407/2013**, in particolare:
 - a) le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
 - b) le imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
 - c) le imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.
3. Ai sensi dell'articolo 3 del Reg. 1407/2013 l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a un'impresa unica non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.



4. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a un'impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti "de minimis" non possono essere utilizzati per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

5. Per impresa beneficiaria dell'aiuto si intende l'**impresa unica** così come definita ai sensi degli articoli 2 del Reg. 1407/2013 ovvero l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente comma 5, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

In caso di acquisizioni, fusioni, scissioni per il calcolo della soglia "de minimis" si applicano i paragrafi 8 e 9 dell'articolo 3 del Reg. 1407/13.

6. Qualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis" comporti il superamento dei massimali di cui a precedenti commi 3 e 4, non può essere concesso nessun ulteriore aiuto in regime "de minimis".

7. Ai fini della verifica del rispetto dei massimali di cui ai commi 3 e 4 e nelle more della piena operatività del Registro Nazionale Aiuti (RNA), l'impresa richiedente si impegna a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, relativamente agli aiuti "de minimis" ricevuti nell'esercizio finanziario della concessione del contributo e nei due esercizi precedenti.

8. Gli aiuti previsti dal presente Bando non sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato.

9. Resta possibile il cumulo con aiuti senza costi ammissibili individuabili.

Articolo 6 - Presentazione delle domande

1. A pena di esclusione, le domande di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere - Servizi e-gov, **dalle ore 8:00 del 07/10/2019 alle ore 21:00 del 16/12/2019**, salvo chiusura anticipata del bando per esaurimento dei fondi disponibili. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al contributo.

2. Sul sito camerale www.romagna.camcom.it saranno fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica delle domande.

3. Le domande di contributo in cui il modulo base risulti firmato digitalmente da un soggetto diverso dal legale rappresentante dell'impresa sono considerate inammissibili e non verrà attivato l'esame dell'istanza.

4. A pena di esclusione, alla pratica telematica, relativa alla richiesta di contributo, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa;
- b) ALLEGATI AL MODELLO BASE, che dovranno essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa:
 - Modulo di domanda, reso nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art.47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), compilato in ogni sua parte;
 - Fatture e/o preventivi di spesa dei fornitori.

5. Il Modulo di domanda comprende:

- descrizione dell'intervento proposto,
- dichiarazione "de minimis", attestante i contributi pubblici ottenuti negli ultimi due esercizi finanziari e nell'esercizio finanziario in corso (come indicato all'art. 5).

6. Le fatture e i preventivi di spesa devono essere redatti in euro e in lingua italiana ovvero accompagnati da



una sintetica traduzione e intestati all'impresa richiedente e da tali documenti si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo. In particolare, i preventivi di spesa dovranno essere predisposti su propria carta intestata da soggetti regolarmente abilitati e dovranno riportare il timbro e la firma del fornitore.

7. L'assolvimento dell'imposta di bollo (salvo i casi di esenzione) deve essere effettuato mediante acquisto e annullamento di una marca da bollo, il cui numero identificativo va riportato nell'apposita sezione del modulo di domanda. La marca da bollo deve essere conservata in originale per eventuali successivi controlli.

8. E' ammessa per ciascuna impresa una sola richiesta di contributo.

9. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

Articolo 7 - Valutazione delle domande, formazione della graduatoria, concessione

1. E' prevista una procedura a sportello valutativa (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

2. Il Responsabile dell'Unità Operativa competente assegna a sé o ad altro dipendente l'esame delle domande di contributo validamente presentate, al fine di verificare i requisiti formali nonché l'attinenza dell'intervento proposto con le finalità del bando.

3. E' facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza della domanda.

4. Al termine dell'istruttoria il Dirigente competente approva, con propria determinazione, la graduatoria finale in ordine cronologico di presentazione delle domande. La graduatoria è pubblicata sul sito della Camera di commercio della Romagna.

5. L'istruttoria si dovrà concludere entro 60 giorni dal termine di presentazione delle domande o, in caso di richiesta di integrazioni e/o chiarimenti, dal ricevimento di tali integrazioni.

Articolo 8 - Obblighi delle imprese beneficiarie dei contributi

1. I soggetti beneficiari dei contributi sono obbligati, pena decadenza dall'intervento finanziario:

- a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
- b) ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata;
- c) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- d) ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dal Bando;
- e) ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata e ammessa a beneficio;
- f) ad avere sede legale e/o unità locali operative nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio della Romagna, ad essere iscritte e attive nel registro delle imprese e ad essere in regola con il pagamento con il diritto annuale;
- g) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento pari o superiore all'importo minimo richiesto;
- h) ad assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese eccedente il contributo concesso;
- i) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate.

Articolo 9 - Rendicontazione e liquidazione del contributo

1. L'erogazione del contributo sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal precedente art. 8 e avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria, mediante pratica telematica analoga alla richiesta di contributo. Le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione sono comunicate via pec. Alla pratica di rendicontazione (MODELLO BASE) dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) MODULO DI RENDICONTAZIONE, contenente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le



- fatture e gli altri documenti di spesa riferiti agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
- b) copia delle fatture e degli altri documenti di spesa di cui al precedente punto a), debitamente quietanzati;
 - c) copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., assegno, bonifico, ecc.).
2. Tale documentazione dovrà essere inviata telematicamente entro e non oltre le ore 21:00 del **16 marzo 2020**, pena la decadenza dal contributo. Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza dal contributo.

Articolo 10 - Controlli

1. La Camera di commercio della Romagna si riserva la facoltà di effettuare, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, ispezioni e controlli sulle dichiarazioni rese dal beneficiario. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Articolo 11 - Revoca del contributo

1. Il contributo sarà oggetto di revoca, che comporterà inoltre la restituzione delle somme eventualmente già versate come indicato al comma 2, nei seguenti casi:
- a) mancato rispetto degli obblighi elencati all'art. 8;
 - b) incoerenza degli interventi realizzati rispetto all'intervento presentato e approvato;
 - c) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dal precedente art. 9, comma 2;
 - d) perdita dei requisiti di cui al precedente art. 2;
 - e) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
 - f) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 10, per cause imputabili al beneficiario;
 - g) esito negativo dei controlli di cui all'art. 10.
2. In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Articolo 12 - Responsabile unico del procedimento (RUP)

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è il Dirigente competente.

Articolo 13 - Norme per la tutela della privacy

1. La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del **Regolamento Europeo UE 2016/679** ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente bando, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico e alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. L'Informativa completa è consultabile sul sito camerale www.romagna.camcom.it.